

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL LAZIO

Ricorso

Per: **Cinema Mundi Società Cooperativa a r.l. Onlus (C.F.: 11423881009)**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Presidente e legale rappresentante pro-tempore, sig. Domenico Vitucci, con sede legale in Roma al viale di Trastevere n. 82 ed ai fini della presente procedura ivi elettivamente domiciliata in Roma, Viale Europa n. 331, presso lo studio dell'avv. Ivan Polidori dal quale è rappresentata e difesa giusta delega rilasciata in calce al presente atto.

L'avv. Ivan Polidori dichiara di volere ricevere le comunicazioni alla seguente pec: ivanpolidori@ordineavvocatiroma.org.

Ricorrente

contro

Regione Lazio, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma alla via Rosa Raimoni Garibaldi n. 7.

Resistente

nei confronti

Dream Cinema S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Frosinone alla via Giovanni Jacobucci n. 1

Controinteressata

The Space Cinema 1 S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma alla piazza Augusto Imperatore n. 3

Controinteressata

Nuove Vacanze Romane S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Milano al corso Venezia n. 18

Controinteressata

per l'annullamento: della comunicazione della Regione Lazio, Protocollo nr: 60299 - del 21/01/2026 – REGLAZIO (Allegato n. A) - Regione Lazio Avviso pubblico "Sostegno e Rilancio competitivo delle Sale Cinematografiche e delle Arene del Lazio" (DE G09096 del 15/07/2025), nonché alla comunicazione della Regione Lazio del 04.02.2026 (Allegato B), esclusivamente nella parte in cui l'Amministrazione ha impedito alla ricorrente il diritto di accesso ai progetti ed al loro contenuto, in virtù della loro natura di opere di ingegno e di creazione intellettuali, e quindi per l'accertamento del diritto di accesso della ricorrente a tutti i Progetti ed al loro contenuto di tutti i soggetti che hanno partecipato Avviso pubblico "Sostegno e Rilancio competitivo delle Sale Cinematografiche e delle Arene del Lazio"

Nonché per l'accertamento

Del diritto di accesso di **Cinema Mundi Società Cooperativa a r.l. Onlus**, a prendere visione, per fini di giustizia, delle domande presentate dalle concorrenti nell'ambito dell'Avviso pubblico "Sostegno e Rilancio competitivo delle Sale Cinematografiche e delle Arene del Lazio"

E per la condanna

Dell'amministrazione resistente all'ostensione dei documenti richiesti.

PREMESSO

La Cinema Mundi Società Cooperativa Onlus in data 29 luglio 2025, presentava una proposta di finanziamento nell'ambito dell'avviso pubblico **"Sostegno e Rilancio competitivo delle Sale Cinematografiche e delle Arene del Lazio" (DE G09096 del 15/07/2025)** della Regione Lazio (all. n. 1).

Il Bando evidenziava come la Commissione tecnica di valutazione, composta da n. 3 membri, avrebbe valutato i singoli progetti sulla base dei seguenti criteri:

1. la validità economico-finanziaria del progetto, vale a dire la redditività attesa e le prospettive dello stesso di soddisfare la domanda di mercato in misura maggiore o migliore in virtù degli investimenti realizzati (max punti 25);
2. le ricadute attese in termini di impatto occupazionale (max punti 25);
3. i benefici attesi in termini di impatto ambientale (max punti 20);

4. la completezza e analiticità del progetto di investimento (max punti 15);
5. il livello di fattibilità, sotto il profilo del rispetto della tempistica indicata, degli interventi programmati (max punti 15).

Sarebbero stati ammissibili i progetti che conseguono una valutazione pari almeno a 55 punti sui 100 complessivamente disponibili.

La Commissione tecnica suindicata, al termine delle operazioni di esame e valutati i progetti, avrebbe poi predisposto ed approvato, sulla base degli esiti delle valutazioni, 3 distinti elenchi, ovvero: un elenco dei progetti “idonei e finanziabili”, un elenco dei progetti “idonei ma non finanziabili per esaurimento fondi” e un elenco dei progetti “non idonei” (quest'ultimo, con le relative motivazioni).

Le modalità e i termini di presentazione delle domande dovevano essere presentate esclusivamente via P.E.C., all'indirizzo cinemaaudiovisivo@pec.regione.lazio.it.

Il 29/12/2025 a seguito della pubblicazione nel BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 106 Supplemento n. 1 dello stesso giorno (all. n. 2), la Cinema Mundi, viene a conoscenza che la proposta della stessa presentata nell'ambito dell'**Avviso pubblico "Sostegno e Rilancio competitivo delle Sale Cinematografiche e delle Arene del Lazio" (DE G09096 del 15/07/2025)** è stata valutata tra quelle ammissibili ma non finanziabili per esaurimento delle risorse e **osservando la graduatoria relativamente delle n. 26** domande ammesse al contributo e le n. 16 domande ammissibili non finanziabili per esaurimento delle risorse, la ricorrente, valutava come eccessivamente basso il punteggio attribuitogli, nonché un'altra anomalia evidenziata dal fatto che il punteggio riportato nell'Allegato B (dalla ventisettesima e la quarantaduesima proposta) fosse il medesimo.

Il 30/12/2025 (all. n. 3), la Cinema Mundi, presentava istanza d'accesso agli atti prot. Regione Lazio numero 1270769 del 30/12/2025, con le seguenti richieste:

- I. Documentazione che ha contribuito alla produzione della Determinazione n. G17603 del 22 dicembre 2025, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL) n. 106 del

29/12/2025, **di conseguenza tutte le domande e le proposte per la richiesta per il contributo** che ha condotto alla determinazione del punteggio assegnato ai concorrenti;

- II. Copia di tutti i Verbali relativi ai lavori della Commissione Tecnica di valutazione riguardo tutti i progetti presentati, istruttorie, griglie e/o relative motivazione riguardo tutte le proposte progettuali pervenute;
- III. Copia della nota prot. n. 1166348 del 26.11.2025, con la quale il Responsabile del Procedimento ha trasmesso alla Commissione di valutazione l'esito della istruttoria formale condotta dall'Area Cinema e Audiovisivo, e/o comunque tutte le risultanze dei lavori della Commissione di valutazione riguardante le istanze ammesse alla valutazione della commissione tecnica di valutazione e l'elenco delle istanze inammissibili;
- IV. Copia della nota prot. n. 1215741 del 5.12.2025, con la quale l'Area Cinema e Audiovisivo ha acquisito l'esito dei lavori della commissione tecnica di valutazione;
- V. Copia della nota prot. n. 1237229 del 16.12.2025, concernente Verbale presa d'atto da parte del Responsabile del Procedimento dell'esito dei lavori della Commissione Valutazione (cfr. all. n. 3).

Il 14 gennaio 2026 (all. n. 4), la Cinema Mundi non avendo ottenuto alcuna notizia in merito all'istanza di accesso, provvedeva a inoltrare un sollecito della stessa.

Il 21.01.2026, la Regione Lazio con il Protocollo nr: 60299 (Allegato A), rispondeva alla Cinema Mundi Società Cooperativa Onlus: *“Con riferimento all’istanza di accesso agli atti, pervenuta a mezzo PEC all’Area scrivente in data 30/12/2025 ed acquisita con prot. n. 1270769, si comunica che, in ossequio a quanto stabilito dall’art. 465, comma 5, del Regolamento Regionale n. 1/2002, si è provveduto a darne comunicazione ai controinteressati. L’Amministrazione si riserva, pertanto, di consentire o meno l’accesso alla documentazione richiesta al termine dei 10 giorni previsti per l’eventuale motivata opposizione da parte dei controinteressati. Decorso tale termine, in assenza di motivato diniego, la Struttura regionale competente provvederà a fornire adeguato riscontro all’istanza di cui*

sopra. Si ritiene opportuno precisare sin d'ora che l'accesso sarà limitato ai soli verbali della commissione con relativi allegati contenenti i punteggi parziali e totali assegnati a ciascun progetto. Sarà invece inibito l'accesso ai progetti ed al loro contenuto, in virtù della loro natura di opere di ingegno e di creazione intellettuali."

Il 3 febbraio 2026 (all. n. 5), non avendo ottenuto alcuna documentazione, la Cinema Mundi invia una ulteriore pec di sollecito richiedendo di nuovo alla Regione Lazio tutti i documenti, senza esclusione.

Il 4 febbraio 2026 (**Allegato B**), la Regione Lazio invia una pec con il seguente contenuto *"Con riferimento all'istanza di accesso agli atti, pervenuta a mezzo PEC all'Area scrivente in data 30/12/2025 ed acquisita con prot. n. 1270769, si rende noto che la scrivente Direzione regionale ha proceduto a comunicare la richiesta di accesso in argomento ai soggetti controinteressati, ... In esito ad una valutazione comparativa delle motivazioni sottese all'istanza di accesso e dei riscontri acquisiti dai controinteressati, si concede l'esercizio del diritto di accesso documentale previa adozione delle seguenti cautele, ritenute idonee a tutelare la sfera giuridica dei soggetti coinvolti. **Tale esercizio non potrà essere effettuato sui documenti progettuali presentati dai soggetti che hanno partecipato all'Avviso pubblico sopraindicato. Il diritto di accesso può essere esercitato, con le suddette limitazioni, mediante esame o estrazione di copia dei documenti sopraindicati.** ... Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso, codesta Associazione è invitata ... il giorno 11 febbraio 2026, alle ore 14:30, per prendere visione dei documenti sopraindicati o per ottenerne eventuale copia."*

L'11 febbraio 2026, dopo quarantadue giorni dalla prima richiesta di accesso agli atti e dopo ben due ulteriori solleciti (!), la scrivente è riuscita ad ottenere solo due dei documenti richiesti: la copia del Verbale della Commissione Tecnica di valutazione n. 1 dell'1.12.2025 (all. n. 6) comprensiva della decisione di stabilire sotto-criteri e la copia del Verbale della Commissione Tecnica di valutazione n. 2 del 4 12 2025 (all. n. 7) contenente l'elenco delle proposte con il relativo punteggio assegnato e le tre diverse tipologie di elenchi.

A seguito della semplice osservazione del punteggio assegnato alla ricorrente si palesano diverse incongruenze macroscopiche: al punto 3 i benefici attesi in termini di impatto ambientale a fronte di due interventi previsti nella proposta della Cinema Mundi, ne viene attribuito uno solo con una differenza di punteggio di 5 punti; inoltre al Punto 5. il livello di fattibilità, sotto il profilo del rispetto della tempistica indicata, degli interventi programmati, a fronte di una progettualità che prevede una realizzazione di n. 40 giorni per tutta la realizzazione del Progetto, viene giudicata come bassa e meritoria di soli 5 punti, ne discende che gli altri progetti dovrebbero concludersi mediamente in una settimana per ottenere 20 o 15 punti!

Ma questo tipo di comparazione, al fine di verificare la netta differenza di attribuzione del punteggio, non è stato possibile operarla, poiché con motivazione abnorme la Regione Lazio ha impedito l'accesso agli atti delle concorrenti, ammantando tale rifiuto con l'impossibilità di accedere alle proposte progettuali, ritenute opera dell'ingegno.

Tanto premesso, la *Cinema Mundi Società Cooperativa a r.l. Onlus* in persona del suo legale rappresentante p.t. come sopra rappresentata, assistita e difesa espone i seguenti motivi in

DIRITTO

Violazione e falsa applicazione della L. 241/1990; eccesso di potere; violazione dei principi di trasparenza e partecipazione.

Il rifiuto illegittimo della Regione Lazio che ha motivato la propria decisione di sottrarre all'accesso delle proposte presentata dai concorrenti, sulla scorta della considerazione secondo cui le stesse presenterebbero elementi "associabili a verosimile segreto tecnico e/o commerciale" oltre ad elementi riconducibili a conoscenze aziendali non divulgabili e specifiche riservate capacità tecnico industriali o gestionali", ha comportato la conseguenza di limitare l'accesso a informazioni indispensabili per la verifica della correttezza della procedura di gara, nonché dell'attribuzione dei relativi punteggi alle proposte.

Ciò peraltro in palese contraddizione da quanto emerge dai Verbali della Commissione Tecnica di Valutazione che non rilevano elementi associabili a opere di ingegno e di creazione intellettuali, e/o verosimile segreto tecnico e/o commerciale, oltre ad elementi riconducibili a conoscenze aziendali non divulgabili e specifiche e riservate capacità tecnico industriali o gestionali proprie dell'impresa in gara, (c.d. know-how); ma sedie da comprare, lampade LED e livelli di fattibilità rispetto a tempistiche..etc.. sostegni a privati attraverso contributi pubblici, la cui scelta nell'assegnazione dovrebbe essere esplicitata e divulgata attraverso la maggiore comunicazione e trasparenza possibile e non negando documenti a soggetti che partecipano alla stessa opportunità e con pari possibilità di accesso al contributo.

Va rilevato inoltre che, come da giurisprudenza consolidata (cfr. Consiglio di Stato Sezione V del 1° luglio 2020, n. 4220 - Corte di Giustizia CE del 14/2/08 - Direttiva 2008/18/CE) la Stazione Appaltante, ha l'obbligo di rispettare la riservatezza delle informazioni fornite dal concorrente nell'ambito di una gara, garantendo un giusto equilibrio tra il diritto alla tutela dei segreti commerciali e industriali, da un lato, e il diritto di difesa, dall'altro, escludendo dall'ostensibilità le competenze ed esperienze, originali e tendenzialmente riservate, maturate ed acquisite nell'esercizio professionale dell'attività industriale e commerciale e che concorre a definire e qualificare la specifica competitività dell'impresa nel mercato aperto alla concorrenza”.

A tal fine, afferma la ricorrente, l'esistenza di *“uno stringente nesso di strumentalità tra la documentazione non consegnata e le esigenze difensive della ricorrente, trattandosi di atti assolutamente indispensabili ai fini della tutela giurisdizionale”*: sia per quel che riguarda le informazioni relative all'aggiudicataria, rispetto alla quale la ricorrente si è posizionata a soli 5 punti, assumendo l'impossibilità, senza la disponibilità dell'offerta integrale degli aggiudicatari, di verificare se i punteggi tecnici siano stati correttamente assegnati, se siano stati rispettati i criteri della *lex specialis* e se la valutazione della Commissione si sia mantenuta entro i limiti della ragionevolezza e proporzionalità.

La Cinema Mundi, pertanto afferma che l'utilizzo ai fini difensivi della documentazione richiesta, rappresenti una stretta indispensabilità per permettere una ulteriore valutazione dell'operato della Commissione Tecnica, e in mancanza di ostensione dei documenti richiesti - ossia delle proposte - non sarebbe possibile comprendere le ragioni sottese alle assegnazioni dei punteggi relativi ad ogni singolo criterio.

Tra l'altro la stessa dilatazione dei tempi, con i quali – tra l'altro - sono stati consegnati solo parte dei documenti richiesti, costringe la ricorrente alla ***proposizione di un eventuale ricorso al buio con conseguente incremento del contenzioso, in spregio alle esigenze di speditezza dei giudizi in materia di procedure di affidamento di contratti pubblici (in questi termini, sulla scorta della valorizzazione del principio di effettività della tutela, Cons Stato, III, n.7898/2025 e V, n. 8352/2024).***

Nel merito, occorre premettere che, ai sensi dell'art. 35, comma 5, d.lgs.n. 36/2023, è consentito l'accesso amministrativo al concorrente ove esso appaia indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara.

Ne discende che il diritto di difesa del concorrente non aggiudicatario funge da valore da comparare con la tutela dei segreti tecnici e commerciali, non potendo il medesimo subire compressioni in maniera indiscriminata a fronte delle esigenze di riservatezza e segretezza prospettate dai concorrenti che abbiano avanzato un'istanza di oscuramento di parti delle offerte (Cons Stato, V, n.9573/2025 del 4.12.2025).

Infatti, se è vero che l'onere di provare l'indispensabilità della documentazione grava sul richiedente, è parimenti indubitabile che “il testo dell'art. 35, commi 4 e 5 conferma che la portata dell'onere probatorio in discorso dipende dal caso concreto” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 25 giugno 2025, n. 5547).

In forza di quanto precede, l'onere della prova in ordine alla strumentalità e all'indispensabilità della documentazione di cui la Cinema Mundi ha chiesto l'accesso si ritiene debitamente assolto. Tanto premesso, risulta, invece, mancata nella specie, da parte Regione Lazio, quella effettiva azione di concreto, equilibrato e motivato bilanciamento tra esigenze difensive e

tutela della riservatezza aziendale che la stessa Corte di Giustizia dell'Unione europea (da ultimo, proprio con riferimento alla legislazione italiana sui contratti pubblici, sezione IX, ordinanza 10 giugno 2025, C-686/24, *Nidec Asi s.p.a., Ceisis s.p.a. Sistemi Impiantistici Integrati*), ha a più riprese ritenuto necessaria, escludendo qualsivoglia automatismo aprioristico e ogni prevalenza astratta.

E si riporta in tal senso la Sentenza ***Cons Stato, V, n.9573/2025 del 4.12.2025*** “È opportuno ribadire che, per consolidata giurisprudenza della Sezione (da ultimo Cons. Stato, V, n- 9454/2025), ai fini della limitazione del diritto di accesso agli atti e ai documenti tecnici della controinteressata aggiudicataria, non è sufficiente l'affermazione generica che questi ultimi attengono al proprio *know how*; essendo necessario un bilanciamento volto all'enucleazione di un punto di equilibrio tra esigenze di riservatezza e trasparenza nell'ambito delle procedure di evidenza pubblica. L'ostensione può essere, allora, negata solo laddove, nel quadro di un *ad hoc balancing* (vedi, ancora, la citata Corte Giust, Ordinanza 10 giugno 2025, nella causa C-686/2024), che sfugge a gerarchie astratte e a modelli aprioristici, venga in rilievo, quale *interesse cd. limite*, un'informazione specificatamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all'operatore nel mercato di riferimento. È altresì indispensabile che i dati in esame presentino effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 25 giugno 2025, n. 5547; Cons. Stato, Sez. V, 15 ottobre 2024, n. 8257; n.9454/2025).

Dell'esistenza di un'informazione qualificata nei termini esposti e delle ragioni della prevalenza della tutela di tale privativa sulle esigenze difensive e sul canone della trasparenza non si dà atto in modo adeguato nel provvedimento impugnato, non assistito da alcuna motivazione appropriata e completa, neanche per *relationem*.

In conclusione appare illegittimo e abnorme privare la ricorrente della giusta possibilità di verificare l'operato della Commissione in merito alle proposte degli altri partecipanti, al fine di operare la decisione di un possibile ricorso al TAR competente.

Così operando, al di là che non appaiono giuste motivazioni in ordine a “progetti” che tali non possono essere chiamati in considerazione di domande di partecipazione ad un contributo che non sono opere intellettuali, si è limitato ingiustificatamente la possibilità di poter verificare la corretta attribuzione dei punteggi alle concorrenti.

P.Q.M.

Si chiede al TAR adito di accogliere il ricorso e ordinare all'Amministrazione di consentire l'accesso e il rilascio di copia degli atti richiesti.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio e rifusione del contributo unificato che si dichiara che lo stesso è stato versato nella misura di legge pari ad € 300,00, trattandosi di ricorso in materia di accesso agli atti.

Si allega:

- A. comunicazione della Regione Lazio, Protocollo nr: 60299 - del 21/01/2026;
- B. comunicazione della Regione Lazio del 04/02/2026;
- 1. Avviso pubblico;
- 2. Pubblicazione nel BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 106 Supplemento n. 1 degli esiti della procedura;
- 3. Istanza accesso agli atti del 30.12.2025;
- 4. Sollecito per mancata risposta accesso agli atti del 14.01.2026;
- 5. Sollecito del 3 febbraio 2026;
- 6. copia del Verbale della Commissione Tecnica di valutazione n. 1 dell'1.12.2025;
- 7. copia del Verbale della Commissione Tecnica di valutazione n. 2 del 4.12.2025.

Roma 18.02.2026

Avv. Ivan Polidori



STUDIO LEGALE

avv. Ivan Polidori

Viale Europa n. 331 – 00144 Roma
Tel. 3336968616 – PEC ivanpolidori@ordineavvocatiroma.org

Il sottoscritto Avv. Ivan Polidori (PLDVNI72H05H501J), iscritto all'albo degli Avvocati di Roma, tessera n° A29861, difensore di **Cinema Mundi Società Cooperativa a r.l. Onlus (C.F.: 11423881009)**, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, ubicato in Viale Europa 331, 00144, giusta delega in calce al ricorso avverso il diritto di accesso completo agli atti amministrativi

ATTESTA

ad ogni effetto di legge che la copia informatica del seguente documento "Atto A - Ricorso" è conforme all'originale cartaceo e digitale conservato presso il mio studio.

DICHIARA

che il suddetto documento è funzionale al deposito odierno del fascicolo telematico che si provvede a creare mediante il deposito del ricorso ex art. 116 c.p.a., innanzi al TAR Lazio.

Roma 18.02.2026

Avv. Ivan Polidori

